

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1376} —

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AGOSTINACCHIO, PAZZAGLIA, PARLATO, ZANFAGNA,
MACERATINI, VALENSISE, TRANTINO, MACALUSO,
GUARRA, BERSELLI**

Presentata il 7 marzo 1984

Modifica dell'articolo 89 del codice civile concernente
il divieto temporaneo di nuove nozze

ONOREVOLI COLLEGHI! — La pronuncia dello scioglimento o la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è condizionata all'accertamento da parte del giudice del protrarsi ininterrotto della separazione fra i coniugi per i periodi di cui all'articolo 3, n. 2, lettera *b*), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Non trova giustificazione, quindi, il divieto temporaneo di nuove nozze così come previsto dall'articolo 89 del codice civile: norma che potrà essere modificata ed integrata come nella presente proposta di legge che viene sottoposta al vostro esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 89 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nella ipotesi in cui vi sia stata pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio per i motivi ed in presenza dei requisiti di cui all'articolo 3, n. 2, lettera *b*), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, per contrarre nuovo matrimonio non è richiesta l'autorizzazione di cui al secondo comma ».